



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2020, il giorno 12, del mese di Giugno alle ore 13:40, secondo quanto previsto dal Decreto Presidenziale nr. 21/6508 del 16 marzo 2020, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Vice Segretario Generale MAREDI MAURO, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 13033/2020 DECRETO N. 57

**COMUNE DI GATTEO - "VARIANTE AL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALLA ZONA URBANISTICA D9 LOCALIZZATO IN VIA BELLINI":
-ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; -ESPRESSIONE IN MERITO ALLA ASSOGGETTABILITA' A VAS DEL PIANO AI SENSI DELL'ART. 12 D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.**

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la richiesta del Comune di Gatteo relativa alla “*Variante al Piano Integrato di Intervento relativo alla zona urbanistica D9 localizzato in Via Bellini*”, di seguito *PII*, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data **14/05/2018** ed assunta al **prot. n. 12254** del **15/05/2018**, con richiesta di pareri di competenza;

Premesso che il Comune di Gatteo è dotato di:

- Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 38416/283 del 11/07/2001 e ss.mm.ii.;
- Piano Strutturale Intercomunale (PSI) e di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che coinvolge anche i Comuni di Gatteo e di San Mauro Pascoli, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione del Rubicone Mare n. 15 del 14/05/2018;

Premesso inoltre che:

- il 21 dicembre 2017 è stata approvata la nuova Legge Regionale n. 24/2017 avente ad oggetto “*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*”, entrata in vigore dal 1 gennaio 2018, la quale ha ridefinito la materia del governo del territorio, identificando nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale e nuove procedure di approvazione degli strumenti;
- tale legge ha abrogato la previgente Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, consentendo tuttavia in via transitoria - nel triennio successivo alla sua entrata in vigore, - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 3, 4, 29 e 79, di completare i procedimenti di pianificazione urbanistica diretti a dare attuazione alle previsioni contenute nella pianificazione territoriale ed urbanistica vigente, nonché di apportare alle previsioni vigenti quelle variazioni che risultino indispensabili per la loro pronta esecuzione, nel rispetto delle procedure di cui alla previgente LR. n. 20/2000;

Preso atto che il la variante al PII in oggetto è stata assunta con procedimento ordinario non in variante alla pianificazione generale;

Visti gli elaborati acquisiti in formato cartaceo in data 15/05/2018 al prot.prov.le n.12254 di pari data relativi al PUA di seguito elencati:

- tav.02: planimetria catastale e limite d'intervento;*
- tav.03: planimetria proprietà;*
- tav.04: tavola dei vincoli;*
- tav.06: rilievo plani altimetrico con sovrapposizione catastale;*
- tav.08: PROGETTO - planimetria generale e dati tecnici;*
- tav.08/A: azionamento;*
- tav.08/B: individuazione proprietà della ditta Casadei- Spimi;*
- tav.08/C: individuazione stralci di progetto – 1 e 2 stralcio;*
- tav.08/D: rete fogne nere, rete fogne bianche - 1 stralcio;*
- tav.08/E: rete Telecom, fibre ottiche e rete idrica - 1 stralcio;*
- tav.08/F: pubblica illuminazione, rete gas e rete ENEL;*
- tav.08/G: tavola riepilogativa di progetto 1 e 2 stralcio;*
- tav.09: plani volumetrico;*
- tav.10: quote altimetriche di progetto;*
- tav. 11: schema viabilità;*
- tav.12: sezioni trasversali tipo;*
- tav.12/A: particolare di raccordo Via Bellini - Via Marco Polo;*

tav.13: planimetria fogne bianche e vasca di laminazione;	
tav.14: planimetria fogne nere;	
tav.15: profili fognatura nera;	
tav.15/A: profilo altimetrico fognatura bianca;	
tav.16: profili – sezioni – pozzetti - fogne bianche;	
tav.16/A: fognature - schema di sollevamento fogna nera;	
Tav.17: rete ENEL;	
tav. 18: pubblica illuminazione - particolari costruttivi;	
tav.19: rete gas;	
tav.19/A: rete SNAM fasce di rispetto;	
tav.19/A2: rete ENI fasce di rispetto;	
tav.20: rete idrica;	
tav.21: cablaggio fibre ottiche;	
tav.22: rete TELECOM;	
tav.22/A: condotta fertirrigua;	
tav.23: isole ecologiche;	
tav.24: sistemazione verde pubblico;	
tav.25: abbattimento barriere architettoniche L. 13/89;	
tav.27: rappresentazione canali di scolo;	
tav.28: individuazione aree da cedere al Comune di Gatteo;	
tav.28/B: individuazione aree da cedere al Comune di Gatteo - 1 stralcio;	
tav.30: segnaletica orizzontale e verticale;	
tav.31: riepilogo dati tecnici;	
tav.32: individuazione aree oggetto di variazione;	
verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. rapporto preliminare;	marzo 2018
valutazione previsionale clima acustico;	“
relazione / pareri enti esterni;	maggio 2018
relazione tecnica di variante;	“
visure catastali;	“
relazione impianti HERA ed altri impianti;	“
relazione pubblica illuminazione;	“
relazione sistemazione verde pubblico;	“
relazione invarianza idraulica di variante;	“
bozza di convenzione integrativa 1 stralcio funzionale;	“
indagine ambientale preliminare (aggiuntiva);	marzo 2018
CD;	

Dato inoltre atto che:

- con nota prot. prov.le n. 15205 del 11/06/2018 questa Amministrazione provinciale richiedeva sul PII in oggetto chiarimenti e integrazioni documentali con interruzione dei termini;
- con nota acquisita in data 29/08/2019 al prot. prov.le n. 22813 l'Amministrazione comunale ha inviato la documentazione richiesta e integrato gli elaborati del PII come di seguito elencato:
 - comunicazione “Unione Rubicone e Mare” prot.n.29958 del 11/09/2018;
 - comunicazione Comune di Gatteo Settore Urbanistica ed Edilizia in relazione al P.to A della nota provinciale
 - comunicazione Comune di Gatteo Settore Urbanistica ed Edilizia in relazione al P.to B della nota provinciale
 - relazione tecnica “dimensionamento della barriera acustica al fine di migliorare il clima acustico nell'ambito 8”;
 - norme tecniche di attuazione;
 - bozza di convenzione;
 - tav. integrativa n.1: tavola di inquadramento a scala territoriale aerofoto+PRG+PSC;
 - tav. integrativa n.2: percorsi ciclabili esistenti e di progetto;
 - tav.13: planimetria fogne bianche e vasca di laminazione;

22/03/2019
giugno 2019

- *tav.14: planimetria fogne nere;*
- *tav.32: individuazione aree oggetto di variazione;*
- *relazione tecnica di variante;*
- *CD;*

“
“
“

Considerato che l'Amministrazione comunale ha inviato i seguenti atti e pareri:

- parere espresso da ARPAE e AUSL congiuntamente prot. n. 2018/0179633/P del 13/07/2018 – favorevole con prescrizioni;
- parere espresso da ARPAE prot. n. 7834 del 16/05/2018 riguardante l'esito della verifica di assoggettabilità a VAS, ritenendo il piano non assoggettabile a VAS alle condizioni espresse nel parere summenzionato;

Visti gli elaborati costitutivi il PUA integrati dall'Amministrazione Comunale come sopra indicato;

Preso atto in relazione al PPI precedentemente approvato che:

- con atto DGP 552/2012 questa provincia ha espresso i propri pareri di competenza sul PPI in variante al PRG adottato con Del. CC n.34/2010;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 1 luglio 2014, è stato approvato il Programma Integrato di Intervento, in variante al PRG, relativo al comparto D9, a ridosso della Via Bellini a Gatteo Mare;
- a seguito dell'approvazione è stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica in data 31/05/2016 (Rep. 6500/4829);
- in data 20.03.2018 è stato rilasciato dal Comune di Gatteo il Permesso di Costruire per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione dell'area D9 a ridosso della Via Bellini a Gatteo Mare - I° stralcio funzionale;
- poiché una piccola porzione delle aree interessate dal permesso di costruire ricadono su proprietà dei Soggetti Attuatori del II stralcio (non attuato) è stato sottoscritto in data 8/05/2019 un impegno a cedere l'area gratuitamente al Comune, in via anticipatoria e a spese della Società Bellini Srl. Tale atto è stato approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n.56 del 17/05/2019 e la cessione verrà formalizzata prima della stipula della convenzione della presente variante.
- l'area occupata dall'ex depuratore per la parte ceduta al lottizzante dal Comune in sede di convenzione (superficie mq. 10.074), è stata liberata dai manufatti presenti (SCIA del 19/10/2016);

Constatato, dalla complessiva documentazione tecnica presentata che i principali elementi motivanti e caratterizzanti la variazione dello strumento in oggetto possono essere così sintetizzati:

Inquadramento urbanistico:

L'area interessata dal comparto, di superficie complessiva pari a 156.036 mq, è delimitata a nord-est dalla massicciata della nuova S.S.16, a sud-est dalla prevista Via Marco Polo, a sudovest dallo Scolo Consorziale Fossetta e dall'area dell'ex depuratore, a nord-ovest dalla S.P. n. 108 Via Rigossa destra, parallela al Torrente Rigossa. L'area in esame è pianeggiante e prevalentemente ad uso agricolo, in parte incolta ed in parte a seminativo, con edificazione sparsa e relativamente frammentata. L'area è attraversata in posizione quasi baricentrica dalla Via Bellini che collega la Via Rigossa con Via Rubicone Dx che costeggia il Fiume Rubicone, presente più a sud del Comparto in direzione ovest-est.

La modalità di attuazione del Piano consiste, come definito nel PRG vigente, in un Programma Integrato di Intervento di cui all'art.16, commi 1 e 2, della Legge 17 febbraio 1992, n.179.

Dati tecnici e conoscitivi:

S.t. = **mq. 156.036**

U.t. max = **0.05 mq/mq**

U.f. max = **0.2 mq/mq**

Tratto esistente di Via Bellini **mq. 1.961** via Marco Polo **mq. 436** Stradello ex depuratore **mq. 605**

S.C. max = 156.036 x 0.05 = **mq. 7.801,80** (S.C. residenziale = < 80% = **mq. 5.874**, S.C. non residenziale = > 20% = **mq. 1.927**)

S.f. totale **mq. 44.567** (S.f. residenziale **mq. 36.993** S.f. non residenziale **mq. 7.574**)

U.f. = mq. 7.801,80/44.567 = **0.175 mq/mq**
Verde Pubblico **mq. 82.694** (di cui **mq. 3.745** verde attrezzato)
Area per servizi di pubblica utilità **mq. 10.172**
Area ex depuratore **mq. 13.647**
Parcheggi pubblici **mq. 2.995**
Strade e marciapiedi **mq. 16.345**
Isole ecologiche **mq. 75,00**

Descrizione degli elementi di Variante al PPI

La Variante proposta, rispetto a quanto previsto nel PII approvato nel 2014, prevede alcune modifiche nella distribuzione delle aree edificabili e nell'organizzazione delle opere di urbanizzazione senza che si abbiano variazioni nella delimitazione dell'area, nella superficie massima costruibile e nell'osservanza degli standard complessivi da realizzare e da cedere.

Evidenziato in particolare che

- sull'area Ex depuratore, come richiesto dalla convenzione urbanistica, sono state svolte le necessarie analisi dei terreni, riportate nell'elaborato *"Indagini ambientali preliminari sull'area dell'ex depuratore"*;
- su detta area, così come indicato nel parere provinciale DGP n.552/2012, si prevede di trasferire il lotto a destinazione commerciale, con relativo parcheggio pubblico di servizio, che nel PII approvato e nel citato P.d.C. veniva collocato a margine della vasca di laminazione (nuovo ambito 10);
- il sedime della precedente area commerciale sarà tutto a destinazione pubblica, come prescritto in convenzione. Il recupero di tale spazio consentirà di ampliare la zona con funzione di laminazione al fine di ridurre l'altezza di massimo allagamento al di sotto di 30 cm ed evitare la recinzione perimetrale, consentendo quindi la fruizione dell'intera area come verde pubblico;
- rispetto a quanto previsto nel PII approvato, la Variante proposta consentirà una ridistribuzione più funzionale delle aree;
- la Variante propone una diversa distribuzione degli usi tra residenziale e non residenziale mantenendo la superficie complessiva massima insediabile (SC) invariata e pari a 7.801 mq.
- integrazione degli usi consentiti nel lotto commerciale con l'inserimento della destinazione alimentare oltre a quella non alimentare;
- gli elaborati grafici allegati al progetto di Variante sono unicamente quelli oggetto di variazione rispetto a quelli costituenti il PII approvato.

Di seguito si descrivono le variazioni cartografiche che intervengono rispetto al PII approvato:

- modifica della viabilità con eliminazione della racchetta di ritorno, tra i lotti nn. 5 e 6 mantenendo il percorso pedonale di larghezza ml. 2,50, di conseguenza i lotti nn. 6, 7, 8 e 9 vengono leggermente traslati verso sudovest;
- l'area verde pubblico n. 2, viene convertita in lotto edificabile (Lotto n. 23/A);
- sostituzione della rotatoria di Via Bellini con incrocio a raso; lo spostamento dell'area commerciale e del relativo parcheggio ha portato dal punto di vista viabilistico a considerare superflua la rotatoria;
- realizzazione di alcune aiuole stradali di filtro, in luogo della sede stradale e relativi svincoli della rotatoria, al fine di mantenere la futura possibilità di realizzazione della rotatoria;
- nuova suddivisione lotti Ex ambito 6, ora ambito n. 7;
- ridefinizione del perimetro dell'area per impianti tecnologici destinata alla collocazione dell'impianto di sollevamento;
- area adibita a parcheggio pubblico, a ridosso dell'area per servizi di pubblica utilità "B", sostituita con Ambito n.9;
- leggera ridefinizione perimetrale Ex ambito 7, ora ambito n.8;
- modifiche alla viabilità per realizzazione di parcheggio pubblico lungo strada che costeggia il verde pubblico n.4;
- ripermimetrazione degli stralci funzionali, limitata all'individuazione di alcuni lotti edificabili da re-includere nel primo stralcio, senza sostanziale modifica dell'assetto urbanistico e viabilistico;
- nuova collocazione del lotto commerciale (Ambito n.10) in zona EX depuratore e realizzazione di parcheggio pubblico di mq. 1.745. L'area commerciale e il parcheggio vengono interamente collocati al di sopra dello stradello ex depuratore;

Si rileva inoltre:

- aumento del verde pubblico n.4 a seguito dello spostamento dell'area con destinazione commerciale e modifica della superficie della vasca di laminazione e riduzione dell'allagamento massimo inferiore a 30 cm , rendendo fruibile tutto il verde pubblico;
- il parcheggio pubblico a servizio dell'area commerciale sarà realizzato in ghiaia rinverdata al fine di garantire la permeabilità e rendere compatibile tale intervento con la tutela posta dall'art. 17 lett.c) del PTCP. L'impermeabilizzazione conseguente alla Variante, in base ai calcoli eseguiti nella Relazione sull'invarianza idraulica, è minore rispetto allo stato pregresso nei quali erano presenti i manufatti del depuratore;
- la recente “Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” evidenzia una criticità idraulica minore rispetto a quella ipotizzata con il precedente PSRI. In base alla tavola dei tiranti idrici di riferimento, fornita dall'Agenzia Regionale, solamente in prossimità dell'ambito 8 e delle aree a verde pubblico 3 e 4, è atteso un tirante da 20 a 50 cm, mentre nella restante superficie del comparto il tirante calcolato è nullo. Ad esclusione dell'ambito 8, non risulta pertanto necessario alcun riporto di terreno per innalzare il piano campagna del Comparto, come invece previsto in fase di approvazione del PII, né l'adozione di ulteriori misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

Contenuti del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS:

Il Rapporto preliminare è stato redatto ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, ed elaborato con riferimento alla valutazione preventiva degli effetti sull'ambiente degli elementi di “Variante Urbanistica al Programma Integrato di Intervento relativo all'area a ridosso della Via Bellini in Località Gatteo a Mare nel Comparto denominato zona urbanistica D9, approvato con DCC 23/2014”. Tenuto conto del parere di non assoggettabilità a VAS con prescrizioni, già formulato sul piano in oggetto con atto DGP 552/2012 dalla Provincia di Forlì-Cesena, quale Autorità competente per il procedimento.

Nel documento si ritiene che la proposta di Variante rientri nella disciplina (art. 6), in quanto si configura come “modifica minore” al Programma Integrato D9 già approvato, proponendo solamente alcune diverse collocazioni degli usi all'interno del medesimo perimetro, senza modificare la Superficie massima costruibile e il carico urbanistico da essa derivante.

La principale modifica che la Variante propone e oggetto di attenzione è costituita dal trasferimento, come suggerito nel parere provinciale, dell'area commerciale e del parcheggio pubblico di servizio, nell'area ex depuratore (classificata come “Attività al servizio del turismo rurale e balneare”)

Nel *Rapporto preliminare* vengono sviluppate le seguenti analisi:

- descrizione della Variante Urbanistica al Programma Integrato di Intervento approvato,
- verifica della coerenza con tutele/prescrizioni del P.R.G. e del P.S.C.,
- verifica della conformità con vincoli/tutele derivanti dai Piani sovraordinati, in particolare, oltre al PTCP, con i nuovi principali strumenti approvati dopo l'approvazione del PII ,
- analisi delle caratteristiche della Variante e delle caratteristiche degli effetti/impatti e delle aree che possono essere interessate, sulla base dei criteri definiti all'Allegato I del D.Lgs.152/06 e smi.

In particolare è stata presa in esame la necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto già valutato, conseguenti alla Variante proposta, come di seguito sintetizzato:

Coerenza con la pianificazione sovraordinata:

Non vengono segnalate incongruenze o incompatibilità rispetto al PRG vigente e alla pianificazione sopravvenuta, nonché in relazione alla verifica dei vincoli. In merito alla compatibilità con i vincoli sovraordinati, ovvero con la Zona di tutela del paesaggio fluviale, di cui all'art. 17 (comma 2, lett. c) del PTCP, si specifica che l'edificio commerciale risulta esterno a tale zona, la quale peraltro risulta bonificata grazie alla rimozione del preesistente depuratore dismesso ed in cui il parcheggio pubblico realizzato con materiali permeabili ed inerbito risulta compatibile. I filari alberati esistenti non saranno oggetto di alcuna modifica, in particolare il filare alberato tutelato, identificato dalla Tavola 3 del PTCP, ricade dentro una zona destinata a verde e sarà quindi potenziato.

Suolo sottosuolo: le analisi generali svolte risultano ancora in linea con la normativa vigente. In riferimento all'area più importante oggetto di Variante, ovvero all'area dell'ex depuratore, nel 2017 è stata svolta, come definito in sede di approvazione del PII, l'*indagine ambientale preliminare* che ha permesso di definire la

non contaminazione del sito. Infatti i risultati di laboratorio hanno evidenziato, per tutti i punti di controllo, risultati conformi ai limiti di legge, sia in riferimento alla “colonna A” (siti ad uso verde pubblico privato e residenziale), sia alla “colonna B” (siti ad uso industriale). Si conferma l’assenza di piani interrati e di fondazioni profonde e quindi anche l’assenza dell’impatto della proposta sulla falda sotterranea;

Acqua e risorse idriche: è stata ri-verificata l’invarianza idraulica della Variante proposta, in cui è emerso che il bilancio fra aree permeabili e impermeabili, nella nuova versione, risulta più favorevole e pertanto non è necessario mettere in atto ulteriori meccanismi compensativi;

Acustica: è stata redatta un’apposita “Valutazione previsionale di clima acustico”, ai sensi della L. 447/95 e successivi regolamenti di attuazione, da tecnico competente, in aggiornamento delle precedenti valutazioni, da cui emerge che la Variante, così come il PII approvato, non conterrà sorgenti puntuali di rumore in grado di modificare il clima acustico esistente, inoltre non comporterà significative modifiche dal punto di vista del carico urbanistico della zona e del conseguente traffico veicolare indotto, producendo un aumento dei livelli acustici pressoché nullo. La Variante proposta risulta compatibile dal punto di vista acustico.

Mobilità: conseguentemente alla realizzazione del Programma proposto e della sua Variante non si prevedono modifiche significative alla situazione della mobilità in relazione ai carichi di traffico stimati per il nuovo intervento pari a 355 passaggi giornalieri e 41 veicoli/h.

Habitat naturali e paesaggio: Il comparto interessa aree agricole di scarso pregio dal punto di vista vegetazionale, principalmente a seminativo con sporadiche piante ad alto fusto (pioppi, salici, gelsi...),

La Variante proposta, rispetto al PII approvato, prevede un aumento del verde pubblico (n. 4) a seguito dello spostamento dell’area con destinazione commerciale e la modifica della superficie con riduzione dell’allagamento massimo che rende fruibile tutto lo spazio con funzione di verde pubblico.

La Variante porta ad un aumento di circa 8.500 mq di verde pubblico rispetto al PII approvato; il verde pubblico totale previsto dal comparto è pertanto pari circa a 83.000 mq.

Conclusioni: Sulla base degli elementi emersi il Rapporto preliminare di valutazione per le singole componenti più significative, conclude affermando che la Variante al Programma Integrato di Intervento non comporta effetti significativi sull’ambiente e pertanto **non reputa necessario l’assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**

Richiamate le competenze provinciali sui piani attuativi comunali:

- ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, la Provincia nell’ambito della formulazione dei pareri sui piani urbanistici comunali, esprime il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del D.lgs. n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, lo strumento in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui al D.lgs. 152/06, come sostituito dal D.lgs.4/2008;
- la Provincia, in qualità di autorità competente in materia ambientale, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successiva Variante

cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19/12/2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14/09/2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;

Vista inoltre:

- la Variante al PIAE approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

Visto infine:

- La Legge Regionale 21 Dicembre 2017 n. 24 “Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio”;
- La Circolare Regionale “Nuova Legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli altri enti territoriali”;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8372/37 del 05/02/2014 avente ad oggetto “Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali” con particolare riferimento all' *Allegato C* per quanto attiene alle competenze sui Piani urbanistici attuativi;

Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto, per la formulazione:

- del parere di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere che la Provincia deve rilasciare nell'ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali (**parte A**);
- dell'espressione in merito all'assoggettabilità a VAS del piano ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (**parte B**);

CONSIDERATO

quanto sin qui descritto, si esprimono i pareri di competenza di seguito riportati:

A) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO.

Preso atto dei contenuti della Variante al piano approvato e vigente, che consistono essenzialmente in una diversa disposizione dell'edificato, a parità di superfici;

Ritenendo che le modifiche proposte non comportino alcuna significativa variazione alle valutazioni già effettuate e sul parere già espresso da parte di questo Servizio sul Piano vigente, non incidendo, in

condizioni normali, sulle caratteristiche strutturali e geologiche dei luoghi, a questo livello di pianificazione;

Considerato che le prescrizioni precedentemente espresse sul piano approvato con deliberazione approvata nella seduta della Giunta Provinciale del 27/12/2012 al prot. n. 119368/552, riguardanti le opere di fondazione ed il rispetto delle norme del Piano-Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità dei Bacini Regionali romagnoli, ora confluita nell'Autorità distrettuale del Fiume Po, sono state recepite all'interno delle NTA di Piano;

A.1. Il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni introdotte con la presente Variante, con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI CUI ALL' ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..

Richiamato che l'art. 12 comma 6 del D. Lgs. 152/06 specifica che *“La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi, ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”*;

Tenuto conto delle indicazioni emerse nella precedente valutazione ambientale del PII e rilevato che le principali problematiche di carattere prettamente ambientale interessanti il comparto sono state affrontate e risolte attraverso il confronto con gli enti competenti i cui pareri sono stati in parte già integrati nel progetto approvato. Ci si riferisce in particolare a:

- criticità idrauliche della rete dei canali di Bonifica;
- calcolo dell'invarianza idraulica e rispetto del tirante idrico di riferimento;
- opere di tombinamento, interferenze, etc... della rete infrastrutturale con i fossi presenti;
- problematiche acustiche;
- scarichi fognari;
- necessità di verificare la concomitanza dell'intervento di adeguamento del depuratore di Bastia con i tempi di attuazione ed allacciamento del comparto;
- esigenza di collegare alla nuova rete fognaria anche tutte le abitazioni esistenti che ne fossero prive;
- necessità del ripristino ambientale dell'area dell'ex depuratore, quale attività contestuale alle opere di urbanizzazione, per renderla preliminarmente idonea alla limitrofa funzione residenziale;

Verificato inoltre che la Variante ha introdotto tali ulteriori elementi:

- a seguito della demolizione dei manufatti nell'area ex depuratore e dell'esito favorevole della caratterizzazione dei terreni è stato definito lo spostamento dell'area commerciale avendo cura di destinare l'area in art. 17 lettera c) esclusivamente a parcheggio pubblico realizzato con ghiaia rinverdata;
- integrazione degli usi consentiti nel lotto commerciale con l'inserimento della destinazione alimentare oltre a quella non alimentare;
- la concentrazione delle aree ad uso pubblico comprese quelle a servizio del turismo balneare nell'area denominata B, maggiormente collegata dalla viabilità ciclopedonale e con affaccio su area a verde pubblico attrezzato;
- ridistribuzione ed incremento delle aree a verde pubblico di 8.570 mq e conseguente ampliamento e abbassamento della profondità della vasca di laminazione per renderla completamente fruibile a verde pubblico;
- inserimento lungo la via Marco polo di una fascia di alberi e arbusti quale filtro e mitigazione degli impatti viabilistici;
- destinazione di parte del verde pubblico n.2 ad “orti urbani” in linea con la vocazione rurale del comparto;

- previsione di un doppio accesso dalla zona residenziale alla zona verde pubblico (n.1) in modo da aumentarne la fruibilità e l'accessibilità;

Visti gli specifici contenuti del rapporto ambientale redatto per la presente variante e degli elementi integrativi forniti dal Comune, preso atto che il comparto attuativo è stato autorizzato, tenuto conto dei pareri già espressi da questa amministrazione e di quanto espresso dai soggetti competenti in materia ambientale, alla luce delle analisi e delle valutazioni contenute nell'elaborato di valutazione, **si esprimono alcune considerazioni preliminari ed il seguente parere ambientale condizionato:**

1- Coerenza con la pianificazione sovraordinata:

Confermando le valutazioni ambientali già espresse in linea generale sul PPI in oggetto con DGP n.552/2012 e alla luce delle controdeduzioni di cui alla Del C.C. 23/2014 formulate in sede di approvazione del PII, si ritiene doveroso in particolare richiamare la seguente riserva:

B) Formulazione Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78

a) (...) Ciò premesso e considerato si ritiene in sintesi che la proposta urbanistica del PII, darà luogo, in sostanza, ad un vasto comparto di espansione residenziale, che contrasta e smentisce, in radice, la stessa tipologia di zona che il Piano Regolatore Generale prevede come "D" e, nello specifico come Zona urbanistica D9 in qualità di "Zona destinata alla fruizione del turismo rurale-balneare". Altrettanto un rapporto residenziale che superi il 50% della capacità edificatoria riconduce la zonizzazione ad una zona C, che risulta contrastare anche con la originaria destinazione agricola e col contesto rurale in cui si colloca. (...)

- Ciò considerato si ritiene necessario che il Comune riporti al limite massimo del 50% la funzione residenziale, riconducendo la proposta di Programma Integrato al rispetto della destinazione e delle finalità previste dal PRG, nonché della norma nazionale e regionale.

Nella documentazione integrativa inviata dal Comune in risposta alle richieste di chiarimento provinciali (prot. prov. n.22813 del 29/08/2019 "*Relazione sul Punto B della richiesta di chiarimenti provinciale*"), si riscontra che in sede di approvazione del PII (DCC 23/2014) l'Amministrazione comunale ha controdedotto non accogliendo la suddetta riserva provinciale mantenendo la quota residenziale/commerciale pari all'80%.

Il Comune, ad esito della consultazione prevista al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota inviata al prot. prov. n. 31469 del 5/11/19, ha specificato in merito all'incremento residenziale quanto segue: "*Tenuto conto che il PII è già stato approvato ed è in fase di attuazione, si confermano le motivazioni e le argomentazioni addotte dall'amministrazione Comunale con deliberazione C.C. 23 del 2014 di approvazione del Piano*". In riscontro a tali affermazioni si è ritenuto quindi necessario ri-verificare le riserve più volte espresse da questa Provincia in merito agli incrementi insediativi introdotti dalle numerose varianti al PRG susseguitesisi dal 2001 ad oggi (si veda Del. GP n.26203/120 del 2005, Del. GP n.22802/126 del 2006, Del.GP n.3053/147 del 2008, e Decr.Pres. n.105604/7 del 2014), ravvisando che non risultano ancora risolte le perplessità relative all'incremento del dimensionamento residenziale utilizzato.

I rilievi in merito al dimensionamento residenziale e all'introduzione dell'uso alimentare sono stati ulteriormente oggetto di confronto con l'amministrazione comunale nell'incontro del 25/11/2019, volto ad approfondire le criticità anticipate nella fase interlocutoria, ad esito del quale con lettera acquisita al prot. prov.le n. 33528 del 25/11/2019, il Comune ha ritenuto necessario chiedere una sospensione dell'espressione del parere provinciale, al fine di completare alcune valutazioni in merito al Piano in oggetto.

In data 12,03,2020 il Comune con nota PEC assunta al prot. prov. n.6311 di pari data, ha inviato richiesta di riavvio dei termini per l'espressione del parere provinciale, senza fornire ulteriori chiarimenti in merito alle questioni sollevate;

Preso atto che non sono stati forniti elementi aggiuntivi, si ritiene necessario richiamare, per le stesse pregresse motivazioni, quanto puntualmente osservato nello specifico nel parere provinciale in sede di adozione del PII, con Deliberazione GP n.552/2012 ai punti b) e c), nonché nelle già citate precedenti deliberazioni provinciali:

- B.1.** Dato atto che la Valutazione ambientale delle previsioni urbanistiche e relative modifiche, deve comunque ritenersi subordinata alla conformità e alla legittimità delle stesse, si richiamano i provvedimenti assunti da questa Provincia (Delibera n. 69325/255 approvata dalla Giunta provinciale del 8/07/2014 e Decreto del Presidente n. 105604/7 del 8/11/2014) espressi in relazione al conteggio complessivo delle quote ammissibili di incremento insediativo (6%) di cui all'art. 15, C.4 lett. C della LR 47/78, assunte attraverso il susseguirsi delle varianti al PRG, cui conseguentemente risulta subordinata la coerenza del presente piano attuativo. Si ritiene necessario pertanto ricondurre le quote residenziali assegnate al comparto (entro il 50%), in conformità a quanto osservato con Del. GP n. 552/2012.

Struttura commerciale – Uso alimentare

Si rileva inoltre che attraverso la variante al PII in oggetto si prevede l'introduzione per l'area commerciale prevista anche dell'uso alimentare. In merito a tale modifica si evidenzia che l'art. 119 del PRG (che ha regolato il PII in parola e pertanto ne rimane riferimento in assenza di POC), specificava una MVP Non alimentare, ed afferma al comma 5: *“fatto salvo il caso degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di rango medio inferiore, nel rispetto dei parametri relativi agli standards urbanistici ed alle dotazioni pertinentziali, è consentito il passaggio univoco dalla categoria merceologica alimentare a quella non alimentare.”*, analogamente si rileva che il RUE vigente all'art.4.3.4 specifica al c.3: *“La localizzazione di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari (da 250 a 1.500 mq di Sv da 1.500 a 2.500 mq di Sv) negli ambiti urbanizzabili e negli ambiti consolidati A-13 ed A-15 è effettuata dal POC”* (strumento sovraordinato alla pianificazione attuativa).

Preso atto che il Comune in merito a quanto sopra osservato, ad esito della consultazione prevista al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. prov. 31469/19 ha risposto in merito che *“(…) nella fattispecie non si tratta di una nuova struttura commerciale, ma di una struttura già prevista dal PRG (che ha regolato il piano in oggetto). Con la variante viene consentito di realizzare una media struttura di vendita anche ad uso alimentare, in analogia a quanto previsto dall'art. 67 del vigente PTCP nonché prevedendo le dotazioni territoriali e pertinentziali, così come previsto dalla D.C.R. N. 1253/1999 s.m.i.”*.

In risposta a quanto affermato dal comune, posto che con la citata nota acquisita prot n.6311/2020, non sono stati forniti ulteriori elementi e/o chiarimenti in merito al tema sollevato, si evidenzia che il citato art. 67 del PTCP al comma 8 prescrive (così come già riportato nella norma di PRG sopra richiamata), che in fase attuativa delle previsioni relative alle medio-grandi strutture di vendita, quale quella in oggetto, è consentito il passaggio univoco dalla categoria merceologica alimentare a quella non alimentare e non viceversa:

- B.2.** Si ritiene che ai sensi dell'art. 67 del PTCP, la modifica relativa all'introduzione dell'uso alimentare non sia assentibile, in quanto costituisce nuova previsione non coerente alle disposizioni del Piano Provinciale. Si invita il Comune a conformare la struttura alimentare attraverso una specifica variante alla pianificazione generale, entro la quale garantire una valutazione complessiva delle ricadute territoriali ed ambientali di tali funzioni;

2-Acustica:

Si riscontra positivamente che a seguito del parere formulato da APRAE-AUSL nel quale si evidenziava criticità acustica per l'ambito residenziale n.8, il progetto è stato appositamente integrato con la previsione lungo la via M. Polo di una barriera acustica lunga 36 m e alta 1 m, di materiale pieno.

In accordo con il suddetto parere si osserva inoltre:

- B.3.** In relazione alle “funzioni di pubblica utilità” indicate per l'area B, le quali non sono state puntualmente specificate dal progetto, si ritiene che per tali strutture andranno preventivamente svolti opportuni accertamenti delle caratteristiche di idoneità acustica dell'area, al fine di evitare criticità per quelle funzioni definite “particolarmente protette” ovvero valutare le opportune misure di protezione;
- B.4.** Si prescrive per gli usi non residenziali da insediare nel lotto 31 a “destinazione mista” una verifica della compatibilità acustica con la prevalente funzione residenziale dell'ambito.

3-Mobilità, Traffico

Alla luce delle analisi condotte si evidenzia quanto segue:

- B.5.** La rotatoria prevista su via Marco Polo, che costituisce principale accesso alla nuova urbanizzazione, si configura quale elemento indispensabile di sostenibilità per garantire l'accessibilità e la sicurezza della viabilità del comparto. Poiché si riscontra che non risulta compresa del tutto all'interno dell'ambito, si ritiene indispensabile che venga realizzata e messa in funzione contestualmente alla realizzazione del comparto e quindi ricompresa nelle opere di urbanizzazione da realizzare;
- B.6.** ai fini di un corretto sviluppo della zona, si segnala la necessità di prevedere sin da ora nel progetto la predisposizione di un collegamento funzionale, sia di natura viaria sia di infrastrutturazione a rete, con gli ambiti di previsione limitrofi, in particolare l'ambito di PSC denominato "01R" adiacente al lotto commerciale;
- B.7.** Con riferimento alla mobilità ciclopeditone in previsione delle funzioni pubbliche e per le finalità di *fruizione del turismo rurale-balneare* assegnate al comparto, si reputa necessario che siano realizzati anche i tratti di collegamento verso la zona mare in previsione, ponendo particolare attenzione all'attraversamento su via Albinoni e al percorso lungo tale asse. E' necessario inoltre predisporre opportuni collegamenti in sede protetta per raggiungere tutte le funzioni di carattere pubblico/sociale sia interne (orti pubblici, struttura commerciale, aree verdi a parco ecc.), sia esterne al comparto (area IPER, zone produttive ecc.), predisponendo una rete senza soluzione di continuità, quale requisito di effettiva sicurezza e funzionalità del sistema ciclabile;

4-Monitoraggio

L'analisi del traffico effettuata denota la necessità di prevedere un periodico monitoraggio sugli assi di via Marco Polo, via Albinoni e in particolare di via Bellini, sulla quale dalle analisi condotte emerge che andrà a disimpegnare buona parte del traffico esistente e di previsione dell'area.

- B.8.** In relazione al carico urbanistico e al conseguente incremento di traffico determinato dal PII, sarà necessario che nel corso delle fasi di attuazione, sia condotto periodicamente un monitoraggio degli effetti del traffico indotto sulla rete stradale con particolare riferimento agli assi di via Marco Polo, via Albinoni e via Bellini. Sarà necessario altresì verificare la sicurezza degli innesti previsti nella nuova rotatoria su via M.Polo e su via Rigossa Destra, ponendo particolare attenzione al grado di incidentalità e all'utenza debole;
- Tale monitoraggio dovrà effettuarsi secondo le seguenti specifiche:
- sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi, il monitoraggio dovrà riferire lo scenario, almeno ogni 3 anni, sino al termine della completa attuazione delle previsioni .
 - al completamento dell'attuazione, dovrà essere effettuato un nuovo monitoraggio di verifica dell'effettiva capacità funzionale complessiva dell'area.
 - i flussi veicolari rilevati dovranno essere distinti in veicoli leggeri e veicoli pesanti;
 - i dati di incidentalità rilevati annualmente dovranno essere monitorati allo scopo di individuare punti critici, con particolare attenzione agli attraversamenti ciclo-pedonali;
 - i risultati dell'attività di monitoraggio dovranno pertanto corrispondere a conseguenti tempestive azioni risolutive volte in particolare a massimizzare il livello di sicurezza/fruibilità, da parte delle utenze deboli della strada ;

5-Energia

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i., così come dettagliate nell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" di cui alla Del. G.R. 156/2008, si prescrive quanto segue:

- B.9.** nella successiva attuazione delle previsioni oggetto del Piano attuativo costituisce norma di riferimento in materia energetica la L.R. 26/2004 e ss.mm.ii., e specificamente la parte relativa agli adempimenti previsti al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale. Pertanto dovrà essere valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di

impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento ecc..;
- in tal senso, si invita l'Amministrazione Comunale a valutare la possibilità di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica mediante il ricorso al sistema fotovoltaico integrato nelle coperture sino al 50%, in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo. Le restanti coperture, compatibilmente con l'inserimento paesaggistico potranno essere allestite con i tetti verdi;

6-Acqua

Vista la rilevante presenza di aree verdi si ritiene utile indicare la possibilità di irrigare le aree verdi tramite recupero delle acque meteoriche prevedendo anche vasche per l'accumulo idrico. Si consiglia in tal senso di definire, all'interno del corpo normativo, le migliori e più efficaci soluzioni legate al risparmio idrico ed al recupero e riutilizzo degli apporti meteorici, da assumersi quale elemento progettuale organico e coerente nelle sue diverse parti.

Risulta ampiamente dimostrato che l'intenso sfruttamento del territorio e la conseguente impermeabilizzazione dei suoli influenzano negativamente il ciclo naturale dell'acqua, disturbando l'equilibrio fra precipitazione, evaporazione, alimentazione della falda acquifera e deflusso superficiale.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, si ritiene necessario che la progettazione attuativa dell'ambito interpreti ed assuma in relazione alla sostenibilità, rispetto alla risorsa idrica, le seguenti indicazioni:

B.10. La gestione delle risorse idriche dovrà tendere a massimizzare la chiusura del ciclo idrico, in tal senso, si ritiene che particolare attenzione dovrà essere dedicata al recupero/riutilizzo delle acque meteoriche. Si invita ad individuare sistemi locali di raccolta delle acque che servano i singoli blocchi edificati e provvedano all'irrigazione delle aree verdi più prossime. In caso di realizzazione di serbatoi sarà necessario prevedere sistemi di troppo pieno al fine di convogliare parte dell'acqua recuperata per l'alimentazione della falda;

Si invita inoltre il Comune a considerare il seguente suggerimento, nell'ottica di concorrere ad una maggior qualità dell'insediamento:

B.11. Aumentare, per quanto possibile, il grado di permeabilità dei parcheggi pubblici e pertinenziali e dei percorsi pedonali e ciclabili, e assicurare il massimo livello di dotazione ecologica attraverso una adeguata alberatura, al fine di massimizzare il grado di ombreggiamento degli spazi aperti ed evitare l'effetto “isola di calore”;

Riscontrato inoltre che, ai sensi dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato I alla Parte II del 152/06:

- il Piano di natura attuativa non è destinato a costituire quadro di riferimento per altri piani;
- il Piano risulta compatibile con gli obiettivi di sostenibilità indicati dalla pianificazione sovraordinata;
- la Variante al Piano non introduce problematiche ambientali specifiche, né acutizza le criticità ambientali, anche a fronte delle misure di mitigazioni definite;

In conclusione si può affermare, visti i contenuti del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS e alla luce delle sopra elencate condizioni di sostenibilità indicate, che l'insediamento risulta compatibile ed in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla legislazione vigente in materia e pertanto può essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/2006;

Dato atto che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a VAS del *PII* in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 28/10/2019 prot. prov.le n.30607 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale la bozza conclusiva dell'atto contenente le valutazioni effettuate sui contenuti del Rapporto preliminare e sulla decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, da sottoporre al Presidente dell'Amministrazione Provinciale;

Preso atto delle considerazioni effettuate sui contenuti del Rapporto preliminare e in merito alla decisione di escludere il PII in oggetto alla procedura di VAS, espresse dal Comune con la nota pervenuta via PEC in data 05/11/2019, assunta al prot. prov. n. 31469/2019 e dai successivi confronti sopra citati:

Verificato che:

- la Variante al PII in oggetto non è assunta in variante al PRG e il Comune ha trasmesso, oltre agli specifici elaborati del programma integrato, anche il “Rapporto preliminare” per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., necessario a valutare gli effetti ambientali dello strumento urbanistico;
- la suddetta documentazione è stata inviata ai soggetti ambientali individuati, in accordo con l'autorità competente, in AUSL di Cesena, ARPAE sezione Forlì-Cesena, richiedendo il parere di competenza ai sensi del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- ARPAE in seguito a protocollo d'intesa, congiuntamente ad A.U.S.L., con parere prot. 179633/P del 13.07.2018, acquisito al prot. prov.le con n. 18528 del 16.07.2018; hanno espresso PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI E OSSERVAZIONI ritenendo che a tali condizioni non debba essere assoggettato alla procedura di VAS;

Dato atto che il presente procedimento, pendente alla data del 23 febbraio 2020, **ai sensi dell'art.103 del DL n.18/2020**, in seguito all'emergenza Covid-19, **è stato sospeso** ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi;

Dato atto che:

- nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- così come previsto dal dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm., ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dal Codice di Comportamento adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena con delibera di Giunta provinciale n. 4780/2014, i suddetti dipendenti hanno reso dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, acquisita agli atti del Servizio.

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Richiamato l' art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/1990;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di esprimere in riferimento alla “*Variante al Piano Integrato di Intervento relativo alla zona urbanistica D9 localizzato in Via Bellini*” assunto al prot. prov. n. **prot. n. 12254** del **15/05/2018**, **parere favorevole** ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;
2. di escludere la Variante al Piano Integrato di Intervento in oggetto, dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., **con le prescrizioni di cui ai punti da B.1) a B.11)** riportate nella soprastante parte narrativa del presente atto;
3. di trasmettere il presente decreto al Comune di Gatteo per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 13033 del 12/06/2020)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 12/6/2020

IL DIRIGENTE
(Arch. Alessandro Costa)



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 12/6/2020

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

MAREDI MAURO